



COMUNE DI DISO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E SUSSIDI A
FAVORE DI PERSONE O ENTI

approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15.03.2013



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE O ENTI.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici, enti privati.

Ai fini del presente regolamento:

- per sovvenzione si intende l'erogazione finanziaria, continuativa e gratuita posta a carico del bilancio Comunale, a favore di società, istituti, enti, in modo che l'ente sovvenzionato sia posto in condizione di funzionare normalmente, integrando il proprio bilancio.
- per sussidio ed ausilio finanziario si intendono le erogazioni continuative o straordinarie di tipo assistenziale, per garantire alle persone o ai gruppi il superamento di difficoltà materiali della vita.
- per vantaggio economico di qualsiasi genere si intende, in senso residuale, ogni altro intervento finanziario o economico del Comune a favore di terzi, non compreso nelle eccezioni precedenti.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Sotto il profilo del contenuto, gli interventi finanziari posti a carico del bilancio Comunale, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità, si distinguono in:

1) SOVVENZIONI

- a favore di enti, istituti, aziende, soggette per la legge a vigilanza da parte del Comune.
- a favore di società e imprese non aventi scopo di lucro, che esercitano attività prezzabile sotto il profilo del pubblico interesse.

2) CONTRIBUTI

- a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, artistiche, turistiche,

sociali, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincida o comprenda quella del Comune.

- a favore di enti e associazioni pubbliche o private non aventi scopo di lucro che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne che attengano a finalità comprese tra quelle elencate nel punto precedente.

3) SUSSIDI ASSISTENZIALI E AUSILI FINANZIARI

- a favore di quei cittadini o gruppi appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis di benefici economico-finanziari finalizzati.
- a favore di cittadini singoli, nuclei familiari, o di convivenza che versino in condizione di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave che determini comunque condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita oppure in stato di bisogno eccezionale tale da compromettere il bilancio familiare con riferimento al "minimo vitale".

I sussidi assistenziali ed ausili finanziari si distinguono in:

- a. continuativi, ma non definiti, in presenza di situazioni di bisogno economico che si protraggono nel tempo, determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altra causa che impedisca l'esercizio di un'attività lavorativa;
- b. straordinari, UNA TANTUM, tesi ad affrontare situazioni di emergenza in presenza di stato di bisogno determinato da cause eccezionali e/o imprevedute che comportino per gli interessati, particolari oneri finanziari che possono compromettere il bilancio familiare, nonché il sostentamento del nucleo familiare di convivenza con riferimento al "minimo vitale";
- c. assistenza per l'accesso e l'uso dei servizi in presenza di stato di bisogno di cui al par.a);

Tale intervento è finalizzato:

- a sostenere la famiglia nelle spese necessarie per la fruizione dei servizi sociali;
- a garantire le funzioni familiari ai minori nei casi in cui i genitori si trovino transitoriamente impossibilitati ad assolvere i propri compiti verso i figli. Rientrano in tali interventi i ricoveri disposti con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, in tal caso si prescinde dalle condizioni di bisogno economico con riserva per l'Amministrazione di rivalsa sui familiari;
- a garantire all'anziano solo, nonché in stato di abbandono, l'assistenza necessaria, con possibilità di rivalsa sui congiunti obbligati per legge.

ART. 2 bis - SUSSIDIO DI BALIATICO

Il sussidio è erogato a favore dei minori:

- riconosciuti da un solo genitore;
- che non abbiano superato il 6° anno di età e fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Il sussidio di baliatico è concesso al genitore che ha riconosciuto ed assiste il figlio/a, e si quantifica in base alla seguente fascia ISEE: da €0 a €4.500,00 contributo di €6,50 al giorno; da €4.501 sino a €7.500,00 contributo di €5,00 al giorno.

Le istanze vanno presentate presso gli sportelli di segretariato sociale del Comune di residenza che provvederà a trasmetterle al servizio sociale professionale di ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni.

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, per le nuove istanze, mentre per i casi, già in assistenza, il beneficio decorre dal 1° giorno dell'anno solare,

indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.;

ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI

I soggetti giuridici, persone, enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro legittimati a rivolgere istanza per beneficiare di interventi finanziari a carico del bilancio Comunale, secondo la tipologia indicata nel precedente articolo, sono:

- 1) Gli enti, istituti, aziende soggette per legge a vigilanza da parte del Comune;
- 2) Le società e imprese non aventi scopo di lucro, che esercitano attività apprezzabile sotto il profilo del pubblico interesse.
- 3) Gli enti, istituzioni, associazioni, comitati, o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincide o comprende quello del Comune.
- 4) Gli enti e associazioni pubbliche o private che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne (o i promotori occasionali di tali iniziative) e ogni altra manifestazione che attenga alle finalità comprese tra quelle elencate nel precedente punto 3).
- 5) I singoli cittadini, o gruppi e comunità, che versino in condizioni di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave.
- 6) I singoli cittadini, o gruppi, appartenenti alle categorie determinate del D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis, di benefici economico-finanziari finalizzati.

ART. 4 - PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione della sovvenzione o del contributo a carico del bilancio Comunale, consta delle seguenti fasi:

- 1) Istanza del richiedente;
- 2) Istruttoria da parte del funzionario responsabile;
- 3) Emanazione del provvedimento di erogazione.

Il termine entro il quale il provvedimento si deve concludere è stabilito in gg. trenta decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. In relazione a istanze urgenti e quando l'urgenza (comprovata da idonea documentazione) sia tale da non consentire indugio senza pregiudizio grave delle persone, il termine può essere abbreviato al tempo occorrente per le valutazioni istruttorie fondamentali, si dà consentire che gli effetti richiesti possano prodursi in tempo utile.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Servizi Sociali.

Il dirigente dell' Unità organizzativa come sopra individuata assegna, di volta in volta, a se o ad altro dipendente dell' Ufficio, l'istruttoria della domanda.

Fino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione di cui al comma precedente (o ove la stessa non venga effettuata) è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa di cui al precedente comma 3).

L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, o direttamente o a mezzo del servizio postale, ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

Competente ad adottare il provvedimento finale di erogazione è la Giunta Comunale.

ART. 5 - DOMANDA DI SOVVENZIONE O CONTRIBUTO

Il legale rappresentante degli enti di cui all'art. 3 punti 1), 2), 3), 4) è tenuto a comunicare al Sindaco entro il 15 Settembre di ogni anno, l'attività da svolgere e le iniziative programmate

per l'esercizio successivo. Ciò al fine di consentire, ove possibile, la previsione di bilancio entro i termini previsti dall'art. 55 c.2 Legge 142/1990 e cioè entro il 31 Ottobre, termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Ove il bilancio approvato contenga in adesione alla comunicazione di cui sopra, la previsione di spesa per sovvenzione e/o contributi nell'apposito capitolo di spesa, il legale rappresentante degli enti di cui al comma precedente presenta istanza entro il 30 marzo.

In relazione a manifestazioni non programmabili entro il termine predetto, il termine è di gg. 30 dalla data fissata per la manifestazione. La domanda, in duplice esemplare, di cui una in bollo, va diretta al Sindaco del Comune e deve contenere:

- 1) Le generalità e le qualità del richiedente;
- 2) La firma del richiedente;
- 3) L'indicazione del numero di Codice Fiscale e il Comune di domicilio fiscale;
- 4) Motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede la sovvenzione o il contributo;
- 5) L'indicazione dell'epoca, e della consistenza dell'ultimo intervento finanziario di cui l'ente ha beneficiato.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DA:

- Relazione illustrativa dell'attività programmata o delle iniziative che si intendono realizzare.
- Copia autentica dello statuto dell'ente (o del Regolamento o di altro atto costitutivo).
- Apposita dichiarazione d'impegno a presentare, dopo l'eventuale concessione e prima della

erogazione, relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata da documentazione attinente le spese effettivamente sostenute.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOVVENZIONE O CONTRIBUTO Il responsabile del procedimento, come individuato nel precedente art. 4, ricevuta l'istanza,

adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- 1) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione finanziaria richiesta;
- 2) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- 3) Chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di dichiarazione o istanze erronee o incomplete;
- 4) Esperisce se necessario, accertamenti tecnici e ispezioni;
- 5) Chiede l'eventuale esibizione documentale che sia ritenuta necessaria.
- 6) Acquisisce i pareri ex art. 53 c.1° della Legge 142/90 e l'attestazione ex art. 55 c. 5°;
- 7) Trasmette gli atti all'Ufficio di Segreteria per l'adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento di concessione (o di reiezione della domanda);
- 8) Cura le comunicazioni previste dall'art. 4 c. 6° del presente regolamento.

ART.7 - IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI SOVVENZIONE O CONTRIBUTO

La Giunta Municipale, ricevuti gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sovvenzione o di contributo.

Il provvedimento della Giunta deve obbligatoriamente contenere i pareri ex art. 53 c.1° e l'attestazione ex art. 55 c.5° della legge 142/90, oltre alle seguenti indicazioni :

- 1) La motivazione del provvedimento (ex art. 3 c. 2° L. 241).
- 2) L'indicazione dei provvedimenti deliberati nello stesso esercizio a favore dell'ente beneficiario.
- 3) La presa d'atto che, prima della liquidazione della sovvenzione o del contributo concesso,

da effettuare con separato provvedimento, la G.M. provvederà a richiedere all'ente beneficiario la relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta.

- 4) La presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti con il presente regolamento (art. 12 c.2° L. 241).

In presenza di due o più istanze, tutte ammissibili, concorrenti alla medesima sovvenzione o contributo (o ad altro analogo), la G.M. provvede a ripartire il beneficio equamente tra gli enti richiesti in rapporto al bilancio degli enti e/o alla diversa entità dell'iniziativa. Il contributo o la sovvenzione non può essere inferiore a Euro 103,29 e non superiore a Euro 5.164,17 da determinarsi volta per volta in relazione al bilancio dell'Ente, Istituto, Società ecc. richiedente, e della entità dell'iniziativa programmata o da programmare.

ART. 8 - DOMANDA DI SUSSIDIO ASSISTENZIALE

Il soggetto attivo di cui all'art.3 punti 4) e 5), a nome proprio o a nome del gruppo che rappresenta deve inoltrare la domanda di sussidio assistenziale, indirizzandola al Sindaco del Comune, in duplice esemplare e in esenzione di bollo, ai sensi dell'art.8 allegato b) del D.P.R. 26/10/1972, n° 642.

La domanda deve contenere :

- 1) Le generalità del richiedente;
- 2) La firma del richiedente;
- 3) L'indicazione del numero di codice fiscale e il Comune di domicilio fiscale;
- 4) Motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del sussidio assistenziale;
- 5) Dichiarazione relativa alla composizione numerica del proprio nucleo di convivenza anagrafica e all'ammontare complessivo del reddito del nucleo medesimo;
- 6) L'indicazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo sussidio di cui il richiedente ha beneficiato;
- 7) Se il contributo viene richiesto per cure mediche, spese di viaggio o altra causa, il richiedente deve dichiarare di fornire, entro gg. 30 dall'erogazione, pena l'esclusione da future erogazioni di sussidi.
- 8) Il richiedente ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento probatorio che ritiene utile ai fini istruttori.

La copia della domanda va restituita al richiedente previa apposizione della data e del timbro di protocollo di arrivo.

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO ASSISTENZIALE

Il responsabile del procedimento, come individuato nel precedente art.4, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- 1) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del sussidio sulla base di quanto definito dai successivi

art. (10-11-12-13);

- 2) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- 3) Chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di dichiarazione o istanze erronee o incomplete;
- 4) Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e ispezioni;
- 5) Chiede l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria;
- 6) Acquisisce i pareri ex art. 53 c.1° e l'attestazione ex art. 55 c. 5° della L. 142/90;
- 7) Trasmette gli atti all'Ufficio di Segreteria per l'adozione da parte della G.M. del provvedimento di concessione del sussidio (o del provvedimento negativo);
- 8) Cura le comunicazioni previste dall'art. 4 c.6° del presente regolamento.

ART. 10 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Il criterio che serve a determinare il reddito al di sotto del quale sarà consentito l'intervento

assistenziale è quello del " minimo vitale " inteso come somma necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene e sanità, governo della casa, vita di relazione).

Lo stato di bisogno si definisce come la condizione delle famiglie che hanno risorse inferiori

al " minimo vitale ".

Il " minimo vitale " mensile per l'anno è stato così calcolato:

- Capo famiglia.....Euro 108,45
- Coniuge..... Euro 108,45
- Familiare o convivente da 0 a 6 anni....Euro 97,61
- " " " " 7 a 13 anni.... Euro 92,19
- " " " " 14 a 18 anni.....Euro 81,34
- " " " "da oltre 18 anni Euro 54,23

Dal reddito deve essere detratta la spesa di locazione, casa di abitazione e per i casi d'intervento straordinario le spese effettivamente documentate.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per la individuazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti del nucleo familiare o di convivenza, in particolare:

- Reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivi di assegni familiari e di aggiunte di famiglia;
- Reddito dal lavoro in proprio;
- Redditi derivanti da pensioni di qualsiasi genere (aggiungendovi la quota parte in dodicesimi della tredicesima mensilità);
- Eventuale assegno di accompagnamento;
- Beni di produzione destinati al consumo alimentare in proprio;
- Redditi da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quali: affitti di case o terreni, reddito effettivo dei terreni o in sua assenza reddito agrario, interessi da capitale, premi di polizze e di assicurazioni, assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo;
- Reddito derivante da qualsiasi tipo di lavoro, come: collaborazione domestica, lavoro a domicilio, ecc. ;

I proventi costituiti dal salario a giornata verranno determinati stabilendo per ciascun componente della famiglia, la media del guadagno giornaliero e considerando i seguenti giorni lavorativi al mese:

- n. 25 gg. per coloro che non percepiscono alcuna retribuzione nei giorni festivi;
- n. 20 gg. per coloro che esercitano un mestiere, il cui lavoro non si può compiere con il cattivo tempo.

Per le persone occupate saltuariamente, si terrà conto delle effettive possibilità di lavoro in relazione alle varie categorie professionali.

Nel reddito vanno aggiunte tutte le prestazioni assistenziali note in denaro o in natura, erogate da enti pubblici o privati.

Non devono essere considerate prestazione con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc.), in quanto esulano dall'assistenza economica di base.

In presenza di malattia dei componenti il nucleo familiare o altra causa di forza maggiore documentabile che si protrae nel tempo vanno scomutate dal reddito eventuali spese documentate sostenute. Per ogni richiedente o nucleo familiare di convivenza va comunque considerato un reddito minimo di Euro 1.032,91, salvo situazioni eccezionali documentate che impedisca l'esercizio di un qualsiasi attività lavorativa.

ART. 12 - IMPORTO DEI SUSSIDI ASSISTENZIALI

L'Amministrazione Comunale in linea di tendenza si prefigge l'obiettivo di erogare al cittadino in stato di bisogno un contributo pari alla quota necessaria per garantire il "minimo vitale".

Ove non fosse possibile, è necessario prevedere limiti di somme erogabili entro i quali l'Amministrazione può intervenire per garantire l'obiettività e l'equità nella concessione di sussidi assistenziali.

I sussidi assistenziali, così come già specificato all'art. 2 si distinguono in:

- 1) continuativi
- 2) straordinari "UNA TANTUM"
- 3) assistenza per l'accesso e l'uso dei servizi.

L'importo dei sussidi di cui al n. 1) non può essere minore di Euro 25,82 mensili e maggiore di Euro 103,29 mensili e non deve durare più di sei mesi, eccezionalmente prorogabile a richiesta dell'interessato se permane lo stato di bisogno. L'importo del sussidio scaturirà dal rapporto tra reddito del nucleo familiare e il corrispettivo fabbisogno del nucleo indicato dal

"minimo vitale" riportato all'art. 4).

Per giungere pertanto, all'ammontare del sussidio da erogare, si deve calcolare la percentuale sulla differenza tra il reddito del nucleo familiare o di convivenza, ed il "minimo vitale" calcolato per il nucleo stesso e precisamente:

$$\frac{c = a \times 100}{b} \quad \begin{array}{l} a = \text{differenza tra minimo vitale e reddito nucleo} \\ b = \text{"minimo vitale"} \\ c = \text{percentuale} \end{array}$$

Tale percentuale va calcolata sul massimo di contributo stabilito Euro 103,29 e si determina il sussidio. Il sussidio assistenziale può essere sostituito da una fornitura di generi alimentari di pari importo.

In presenza di malattia o stato patologico, documentati, da parte di un componente del nucleo familiare, si deve considerare una quota fissa di Euro 10,33 (in presenza di più situazioni di malattia la quota può essere aumentata fino a Euro 20,66) da aggiungere all'importo del sussidio scaturito, tenuto presente comunque che l'importo non deve mai superare Euro 103,29

mensili.

In presenza di scarse risorse finanziarie in bilancio saranno esaminate le domande secondo l'ordine di priorità riportato al successivo art. 13).

L'importo dei sussidi di cui al n. 2) non potrà superare Euro 258,23 nell'arco di un anno erogabili in più soluzioni e varia a seconda del reddito familiare, dell'entità dell'onere cui si deve far fronte. Tale tipo di sussidio di norma non è cumulabile con quello di cui al n. 1). Eventuali interventi che superino l'importo su indicato o che si aggiungano al sussidio continuativo (n. 1) vanno valutati di volta in volta per situazioni di emergenza eccezionali ed in base alla disponibilità economica in bilancio.

Hanno diritto di precedenza le istanze motivate e documentate da motivi di salute del richiedente o dei membri del suo nucleo familiare o di convivenza. L'ammontare del sussidio sarà determinato in base alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare o di convivenza, alla reale spesa documentata e alla disponibilità finanziaria in bilancio.

Nel caso in cui la spesa non può essere obiettivamente documentata al momento della presentazione della domanda, dovrà essere documentata entro 30 gg. dall'erogazione del sussidio, pena l'esclusione da future altre erogazioni.

Le provvidenze di cui al (n. 3) consistono in:

1) Assunzione totale o parziale di rette di Istituto educativo-assistenziale per Minori (convitto, semi-convitto).

Eventuali contributi come sostegno alle famiglie affidatarie in caso di minori in affidamento familiare. In caso di ricoveri disposti dal T.M., l'Amministrazione può fare rivalsa sui genitori o sugli esercenti la patria potestà, a seconda della situazione economica di tutto il nucleo familiare;

2) Assunzione totale o integrazione di spesa per la retta di ricovero presso Case di Riposo per Anziani;

3) Copertura totale o parziale delle rette per usufruire dei servizi sociali (asili nido, refezione scolastica, servizi per il tempo libero o altri servizi a beneficio dei minori).

c.1 - Gli interventi relativi all'assunzione totale o parziale di rette di istituto educativo-assistenziale per minori (convitto, semi-convitto), devono essere valutati in ordine a possibili alternative quali l'assistenza economica al nucleo familiare, l'assistenza domiciliare ed altri servizi aperti. E' preferibile ad ogni caso il semi-convitto o l'affidamento familiare al convitto intero.

L'assunzione totale delle rette di ricovero a carico dell'Amministrazione avverrà nel caso in cui il reddito del nucleo familiare o di convivenza interessato è inferiore al "minimo vitale" di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Lo stesso criterio va applicato per l'eventuale contributo alle famiglie affidatarie, in caso di affidamento familiare, contributo che non potrà comunque superare Euro 103,29 mensili.

Nel caso in cui il reddito del nucleo familiare o di convivenza superi il "minimo vitale" la partecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero sarà determinata in percentuale, caso per caso, in relazione al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

c. 2 - Gli interventi relativi all'assunzione totale o all'integrazione di spesa per la retta di ricovero presso Case di Riposo per Anziani, devono essere valutati in ordine a possibili alternative quali l'assistenza economica, l'assistenza domiciliare o altri servizi aperti.

Nell'impossibilità di ovviare al ricovero dell'anziano si valutano le condizioni economiche dello

interessato e dei congiunti obbligati per legge al loro mantenimento.

Se il richiedente è titolare di solo reddito da pensione si integra la pensione fino alla retta prevista dall'Istituto, lasciando all'interessato una cifra mensile per le necessità personali (Euro 25,82 al mese).

Il contributo dei congiunti obbligati viene richiesto quando il reddito degli stessi supera il " "minimo vitale" previsto per il proprio nucleo.

Il contributo sarà stabilito, in percentuale, in base al numero dei congiunti obbligati, alle condizioni socio-economiche del relativo nucleo familiare e all'ammontare della spesa necessaria.

c. 3 - Gli interventi relativi alla copertura totale o parziale delle rette per l'accesso ai servizi sociali saranno determinati secondo le modalità stabilite per l'assistenza economica continuativa.

ART. 13 - ORDINE DI PRIORITA' PER L'ESAME DELLE DOMANDE

In presenza di scarse risorse finanziarie in bilancio, saranno erogati gli interventi assistenziali secondo il seguente ordine di priorità:

1) nuclei familiari numerosi (per nucleo familiare numeroso si intende un nucleo composto da minimo n. 5 componenti) di cui facciano parte minori da 0 a 6 anni, con particolare riguardo ai nuclei orfanili privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

- anziani soli, privi di reddito o titolari di pensione inferiore alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti (rientrano in questa forma di assistenza gli anziani che non hanno parenti tenuti per legge al loro mantenimento e in condizioni economiche tali da poterli mantenere);

2) Nuclei familiari numerosi di cui facciano parte minori da 6 a 14 anni con particolare riferimento ai nuclei orfanili privi di reddito o in situazioni economiche da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

3) Nuclei familiari o persone singole con situazioni di malattia tali da compromettere il bilancio familiare;

4) Famiglie di detenuti o ex detenuti che si trovino alle condizioni di cui ai punti n. 1-2-5;

5) Nuclei familiari di cui facciano parte i minori devianti o in pericolo di devianza per interventi finalizzati al recupero dei minori stessi;

6) Nuclei familiari che presentano problemi di handicap di vario tipo dovuti a malattia o infortunio sul lavoro.

ART. 14 - ASSEGNO ECONOMICO DI SERVIZIO CIVICO

Per "Assegno economico di servizio civico" si intende l'erogazione a favore di cittadini sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza privi d'occupazione ed abili al lavoro, di un assegno economico a fronte di una prestazione lavorativa in servizi civici.

I richiedenti il servizio civico d'assistenza economica riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza che siano privi d'occupazione ed abili al lavoro potranno essere chiamati dalla

Amministrazione Comunale a svolgere attività di Servizio Civico nei seguenti settori:

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, cimitero, campi sportivi, ecc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio d'aiuto a persone disabili.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore del Paese, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA;

Per l'inserimento nelle attività di servizio Civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a

prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni.

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso orario di Euro 5,16 fermo restando che l'attività massima mensile non potrà superare le 50 ore, ed il periodo massimo saltuario ed occasionale non potrà superare i tre mesi nell'arco dell'anno solare.

La concessione dell'assegno economico ed il tipo di servizio sarà fatta dalla Giunta Comunale.

ART. 15 - CONSULTA COMUNALE PER L'ASSISTENZA

Per una conoscenza approfondita e capillare dei bisogni della comunità e per una razionalizzazione e un sinergismo degli interventi da effettuare nel campo è costituita la " Consulta Comunale per l'Assistenza ".

Detta consulta è costituita dal Sindaco, dall'Assessore al ramo, dal Dirigente dei Servizi Sociali, e dai rappresentanti di associazioni pubbliche e private, gruppi di volontariato operanti nel territorio del campo dell'assistenza e che non rappresentano categorie di parte.

Tale consulta ha anche il compito di suggerire e promuovere, delle situazioni patologiche. La Consulta, pertanto, ha come obiettivi.:

- Informazione
- Coordinamento degli interventi
- Promozione

ART. 16 - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DI REIEZIONE DELLA DOMANDA

La Giunta Municipale, ricevuti gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sussidio.

Il provvedimento della Giunta deve obbligatoriamente contenere i pareri ex art. 53 c. 1° e l'attestazione ex art. 55 c. 5° della L.142/90 oltre alle seguenti indicazioni:

- la motivazione del provvedimento (ex art. 3 c.2° della L. 241);
- l'indicazione dei provvedimenti deliberati nello stesso esercizio a favore del soggetto beneficiario;
- la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti con il presente regolamento (art. 12 c. 2° L. 241/90).

ART. 17 - ISTANZA DI RIESAME

Contro le determinazioni amministrative concernenti la concessione dei sussidi di che trattasi, si può presentare istanza di riesame nel termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione della relativa delibera della Giunta Municipale.

ART. 18 - SANZIONI

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'art.

113

della L. 689/1981

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo, a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.